

Circolare 23 del 02.09.2022

### OGGETTO: REGIME FORFETARIO

#### Nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate circa la rilevanza del bollo addebitato al cliente.

In data 12 agosto 2022 è stata pubblicata la risposta ad interpello n. 428/2022, avente ad oggetto la rilevanza a fini reddituali del riaddebito dell'imposta di bollo.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo addebitata in fattura deve essere considerata ricavo / compenso per il contribuente che emette la fattura in regime forfetario. L'Agenzia parte dal disposto dell'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 che stabilisce la solidarietà nel debito relativo all'imposta di bollo in capo all'emittente la fattura e al committente. E' interpretazione diffusa, da sempre, che laddove l'imposta di bollo gravi di fatto sul cliente finale a seguito di riaddebito, si tratti di una anticipazione operata dal forfetario che emette fattura e, pertanto, per lui irrilevante a fini reddituali.

Di parere radicalmente opposto l'Agenzia delle Entrate, che sul punto richiama anche la precedente risposta ad interpello n. 67 del 2020, nella quale già era stato evidenziato il fatto che l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è comunque a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.

Posto che l'imposta di bollo resta, in via principale, a carico del soggetto che emette la fattura / parcella, l'Agenzia conclude che nel caso in cui tale imposta venga rimborsata dal cliente finale, allora tale ammontare diviene parte integrante del ricavo / compenso del contribuente in regime forfetario.

Di conseguenza:

- viene di fatto stabilito che l'imposta di bollo concorra alla determinazione del reddito imponibile sia fiscale che previdenziale.
- se il riaddebito del bollo deve essere considerato "ricavo / compenso", non è corretta l'indicazione in fattura a titolo di anticipazione ex art. 15 del decreto IVA. In quanto

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

---

Circolare 23 del 02.09.2022

dovrebbe essere compilata un'ulteriore riga di dettaglio dei ricavi / compensi e quindi operazione fuori campo IVA in ragione del regime forfetario (codice Natura IVA N2.2)

- se il riaddebito del bollo deve essere considerato come “ricavo / compenso” allora è necessario considerarlo anche base di calcolo per l'eventuale rivalsa INPS Gestione Separata, oltre che per l'obbligatorio addebito del contributo integrativo da parte dei professionisti iscritti alle Casse di Previdenza.

Di fatto, lascia molti dubbi la correttezza di una interpretazione che preveda l'applicazione di una imposta su imposta e che veda, pertanto, il bollo come componente fiscalmente rilevante.

Consigliamo, in attesa di migliori chiarimenti, **di procedere applicando come di consueto il bollo in fattura ma di non addebitarlo al proprio cliente (e pertanto di non comprenderlo nel totale dovuto).**

Cordiali saluti

Lo Studio.

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro